



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 12– 02 AGOSTO 2024

Riunione del 31 luglio 2024

### **95.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI**

- **Sig.ra CECCHINI Angela** n.q. di Presidente della Volley Cecina ASD;
- **VOLLEY CECINA ASD** in persona del legale rapp.te p.t.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni     Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig.ra CECCHINI ANGELA nella Sua qualità di Presidente pro tempore della VOLLEY CECINA A.S.D.:** per aver tesserato per la VOLLEY CECINA A.S.D, relativamente alla stagione sportiva 2023/2024, l'atleta F. N. in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 e 21, II comma, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV ove è stabilito che *“è necessario inserire nell’anagrafica dell’atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.
- **VOLLEY CECINA A.S.D. in persona del Presidente pro tempore Sig.ra CECCHINI ANGELA,** in virtù di quanto stabilito dall’art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per aver il proprio Presidente tesserato, relativamente alla stagione sportiva 2023/2024, l'atleta F. N. in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 2, co. 2, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti, ove è stabilito che *“è necessario inserire nell’anagrafica*



*dell'atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Il presente procedimento trae origine dal provvedimento reso in data 02.04.2024 dall'Ufficio Tesseramento con il quale è stata deliberata la revoca del tesseramento dell'atleta F. N. dalla società Volley Cecina S.S.D. in quanto effettuato in assenza di valido certificato medico agonistico dell'atleta stessa; tanto si desumeva dalla mancata trasmissione del certificato da parte del sodalizio in risposta alla richiesta di esibizione dello stesso inoltrata dal competente Ufficio a seguito di esposto dell'atleta. Nel disporre la revoca del tesseramento, l'Ufficio trasmetteva gli atti alla Procura Federale la quale provvedeva ad avviare le indagini e, all'esito delle stesse, comunicava agli odierni incolpati la propria intenzione di procedere al loro deferimento.

Perveniva nelle more una memoria a firma dell'Avv. Alessandro Greco, munito di mandato difensivo nell'interesse del dirigente e del sodalizio, nella quale – premessa l'avvenuta acquisizione e pertanto l'esistenza in concreto del certificato medico – ne dichiarava il probabile smarrimento e formulava istanza per l'applicazione di sanzioni concordate, individuate nella ammonizione per il Presidente e nella multa di € 300,00 a carico del sodalizio.

La Procura Federale, però, accertata la responsabilità disciplinare degli odierni incolpati e ritenuta la non congruità delle sanzioni proposte dal difensore, formalizzava il loro deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, ne disponeva la convocazione per l'udienza del 31 luglio 2024 da tenersi in modalità videoconferenza.

Dopo la comunicazione del deferimento, gli incolpati – sempre per il tramite del loro legale Avv. Alessandro Greco – formulavano una nuova proposta di patteggiamento proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 1 mese a carico del Presidente e la sanzione della multa di € 100.00 a carico del sodalizio.

All'udienza del 31 luglio compariva il Procuratore Avv. Alessandro Guarnaschelli, il quale comunicava e documentava l'avvenuta accettazione da parte della Procura della proposta di patteggiamento presentata dagli incolpati e consistente appunto nella sanzione di un mese di



sospensione da ogni attività federale a carico del Presidente e nella multa di € 100,00 (cento/00) a carico del sodalizio. Nessuno compariva per gli incolpati.

Il rappresentante della Procura pertanto concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare l'efficacia dell'accordo raggiunto, con conseguente applicazione delle sanzioni concordate.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Accertata la sussistenza della responsabilità disciplinare degli incolpati per i fatti loro contestati e stante l'insussistenza di ragioni ostantive alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti, ritiene alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate e pertanto

### **PQM**

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta ed applica conseguentemente le seguenti sanzioni:

- alla sig.ra Angela Cecchini, n. q. di Pres. p.t. del sodalizio Volley Cecina A.S.D. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di un (1) mese;
- al sodalizio Volley Cecina A.S.D. in persona del Pres. p.t. la sanzione della multa di € 100,00 (cento/00 euro).

Roma, 31 Luglio 2024

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 02 Agosto 2024